



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa del senatore GRAMAZIO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 LUGLIO 2008**

Modifiche al codice penale in materia di depenalizzazione  
dell'atto medico

ONOREVOLI SENATORI. - La morte, ovvero le lesioni del paziente, costituiscono un rischio ineliminabile connesso all'esercizio della professione medica. In simili casi, il giudice è costretto, ai fini dell'accertamento della sussistenza della colpa, ad indagare, con l'ausilio di consulenze tecniche *ex post* - con un grado di attendibilità non sempre elevato - l'avvenuta applicazione di tutte le regole che il progresso tecnico e scientifico imponeva, all'epoca del fatto, per evitare l'evento. Si tratta di una *probatio* diabolica

che non sempre produce il risultato auspicato di punire esclusivamente il medico incapace. La presente proposta mira a preconstituire - attraverso un espresso decreto del Ministro della giustizia - gli elementi di valutazione della colpa *in subjecta materia*, così da fornire un valido strumento di giudizio al giudice ma, al tempo stesso, a rassicurare il medico in ordine all'effettiva adozione di tutte le misure necessarie ad evitare l'evento dannoso o, quanto meno, ad escluderne la responsabilità penale.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. Dopo l'articolo 590 del codice penale, è inserito il seguente:

«Art. 590-bis. - (*Morte o lesioni come conseguenza dell'esercizio della professione medica*). - Se il fatto previsto dagli articoli 589 e 590 è commesso nell'esercizio della professione medica, il giudice, ai fini dell'accertamento della colpa, valuta la particolare difficoltà dei problemi tecnici e scientifici che l'autore era tenuto a risolvere, nonché l'avvenuta adozione delle misure idonee a evitare il fatto».

2. Con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dalla presente legge e da aggiornare annualmente, sono determinati, tramite apposite tabelle e con riferimento alle diverse tipologie di patologia e di terapia, il livello di difficoltà dei problemi tecnici e scientifici connessi alle prime nonché le misure idonee ad assicurare il miglior esito delle seconde.

3. Il decreto di cui al comma 2 costituisce elemento di valutazione da parte del giudice ai fini dell'applicazione dell'articolo 590-bis del codice penale.

